

OGGETTO: APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI GAS MEDICINALI E TECNICI E CORRELATE FORNITURE PRESSO I PRESIDII OSPEDALIERI BINAGHI, BUSINCO, MARINO, MICROCITEMICO, SS. TRINITA', SAN MARCELLINO E SAN GIUSEPPE PRESTATI DA SOL S.P.A. - PROROGA TECNICA.
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: EURO 900.000,00 IVA DI LEGGE ESCLUSA

Il Direttore Amministrativo
certifica

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dottor Vincenzo Serra;
Direttore Sanitario: Dottor Ugo Storelli;

Su proposta della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 861 del 3/07/2008 la ASL Cagliari affidava a SOL S.p.A. la ripetizione, per anni tre, del precedente contratto già in essere con il predetto operatore economico, pure di durata triennale, avente ad oggetto la prestazione dei servizi di manutenzione degli impianti di gas medicinali e tecnici, nonché la somministrazione delle correlate forniture di tali gas presso i presidi ospedalieri Binaghi, Businco, Marino, Microcitemico, SS.Trinità, San Marcellino di Muravera e San Giuseppe di Isili;
- ciò in forza di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto originario regolante i rapporti tra stazione appaltante ed appaltatore. Tale capitolato, difatti, all'art. 6 - durata del contratto, prevedeva un'opzione in favore della ASL Cagliari per un rinnovo/proroga della durata del contratto per un ulteriore periodo di anni tre;
- l'affidamento di tale ripetizione/rinnovo veniva pattuito, tra l'altro, a fronte di uno sconto del 4% rispetto ai corrispettivi unitari di tutti i prodotti e servizi già vigenti tra le parti con il precedente contratto;
- tale contratto affidato con la deliberazione n. 861/2008 citata è venuto a scadenza in data 30/06/2011;
- a seguito di ciò la ASL Cagliari, con deliberazione n. 572 del 23/04/2012, ha approvato e disposto una proroga tecnica del contratto in argomento, convenendo con il fornitore una estensione della durata dello stesso sino al 30/09/2012 compreso, nelle more e per il tempo necessario all'indizione di una nuova procedura di gara ed all'individuazione di un nuovo contraente; ciò per le ragioni di necessità e d'urgenza e le ragioni tecniche meglio indicate nella motivazione della predetta deliberazione, al fine di garantire la continuità dell'erogazione degli indispensabili servizi e forniture di cui sopra;

CONSIDERATO CHE

- permangono, anche attualmente, le ragioni e circostanze che hanno determinato la necessità di disporre la prorogazione della scadenza del contratto già vigente tra la ASL Cagliari e SOL S.p.A.;
- in particolare, la progettazione e stesura del capitolato tecnico e prestazionale e di tutta la correlata documentazione complementare della nuova gara stanno richiedendo tempi lunghi, principalmente per le seguenti ragioni:
 - a) particolare complessità dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti e delle altre prestazioni di servizi connesse alla somministrazione dei gas medicinali e tecnici (quali, a solo titolo esemplificativo, quelle di criobiologia e/o

cryomanagement), che dovranno essere necessariamente comprese nel nuovo contratto al fine di disporre di uno strumento di acquisizione e gestione integrata di tutte le prestazioni correlate all'erogazione dei gas medicinali e tecnici di cui l'Azienda ha attualmente necessità;

b) conseguente particolare articolazione e complessità dei documenti di gara sia in relazione alla corretta descrizione e delimitazione delle diverse tipologie di prestazioni da comprendere nell'appalto, sia con riferimento alla stima dei relativi quantitativi necessari per ciascuna tipologia di beni e servizi, con conseguente necessità di procedere alla corretta individuazione delle categorie prevalenti e di quelle accessorie nonché dei criteri di qualificazione dei potenziali concorrenti e dei criteri di aggiudicazione più opportuni;

c) necessità, inoltre, di adeguare la progettazione dell'appalto alle novità introdotte dalla normativa di settore e, precisamente, alle disposizioni dell'AIFA intervenute in attuazione del D.Lgs. 219/2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, che prevedono l'equiparazione ai farmaci dei gas medicinali e la conseguente necessità della procedura AIC per la loro produzione e commercializzazione;

RITENUTO CHE

- risulta necessario, in relazione a quanto sopra esposto, disporre, nelle more dell'espletamento ed aggiudicazione della nuova gara, un ulteriore differimento della scadenza del contratto già affidato a SOL S.p.A. in forza della deliberazione n. 861 del 3/07/2008;

- le forniture di gas medicinali e tecnici ed i complessi servizi di manutenzione dei relativi impianti che la ASL Cagliari attualmente acquisisce da SOL S.p.A. in forza di tale contratto non tollerano, difatti, alcuna soluzione di continuità e/o interruzione di sorta;

TENUTO CONTO CHE

- non risulta possibile acquisire altrimenti tali beni e servizi mediante gli strumenti di acquisto previsti sul sistema Consip o a mezzo convenzioni e/o altri strumenti presenti sulla Centrale di Acquisto Territoriale, in quanto su tali piattaforme non risulta attiva alcuna convenzione o altro strumento di acquisto avente ad oggetto la prestazione dei predetti beni e servizi;

- si aggiunga, inoltre, che dai dati rilevati sul mercato di settore emerge come la ASL Cagliari, in virtù del contratto già vigente con SOL S.p.A., stia acquisendo tali beni e servizi a condizioni particolarmente vantaggiose;

- i prezzi praticati all'Azienda dal predetto operatore economico risultano, difatti, bloccati alle quotazioni dell'anno 2005, eccezion fatta per il prezzo unitario dell'ossigeno liquido, in relazione al quale è stata riconosciuta al fornitore, con decorrenza dal 1/01/2012, una revisione del relativo corrispettivo sino al maggior importo di euro 1,35 al metro cubo, ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 163/2006, a causa dell'incremento dei costi di produzione conseguente all'emanazione delle disposizioni dell'AIFA in attuazione del D.Lgs. 219/2006;

- in ogni caso tale prezzo di euro 1,35 al metro cubo è stato determinato applicando uno sconto commerciale del 67,857% sul prezzo cd. ex factory fissato dall'AIFA con determinazione n. 2862 del 2009 (euro 4,20 al metro cubo). Di talché la tariffa proposta alla ASL Cagliari appare, con ogni evidenza, estremamente vantaggiosa ed economica;

- in ipotesi, poi, di pagamenti anticipati delle prestazioni a 30 o a 60 giorni (in luogo del termine di pagamento contrattuale di giorni 90), SOL S.p.A. pratica un ulteriore sconto sui corrispettivi maturati pari, rispettivamente, al 1,5 e 3 per cento dei prezzi contrattuali;

- CONSIDERATO CHE** - sussistono, pertanto, evidenti ragioni di pubblico interesse che rendono necessario, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale in argomento con detto Fornitore - per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara destinata ad individuare il nuovo contraente - onde evitare qualsivoglia interruzione nell'erogazione di tali indispensabili prestazioni;
- dal quadro sopra esposto appare, inoltre, evidente come tale opzione della temporanea prosecuzione del contratto già vigente tra le parti risulti, nella presente fase transitoria, la scelta più vantaggiosa e conforme al principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- si ritiene che le circostanze sopra evidenziate costituiscano ragioni di estrema necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) D.Lgs. 163/2006 od, in subordine, ragioni tecniche ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 57 citato, che giustificano e rendono necessaria la proroga contrattuale in argomento;
- si ritiene, allo stato, di disporre tale ulteriore differimento della scadenza del contratto già affidato a SOL S.p.A. sino al 30/06/2013 compreso, anche in via di ratifica del periodo compreso tra il 30/09/2012 e la predetta nuova scadenza;
- DATO ATTO CHE** - SOL S.p.A., su richiesta della stazione appaltante in via d'urgenza, ha comunque assicurato, nelle more della definizione della proroga di cui al presente atto, la prosecuzione dei servizi e delle forniture alle medesime condizioni di cui al predetto contratto;
- il predetto operatore economico ha pure comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione dei servizi e forniture sino alla data sopra indicata con invarianza delle condizioni già fissate nel contratto affidato con deliberazione n. 861 del 3/07/2008, fatta salva la revisione del prezzo unitario per la fornitura dell'ossigeno liquido più sopra meglio descritta;
- RITIENE** necessario, tutto ciò premesso e considerato, autorizzare e disporre una proroga del contratto di cui all'oggetto, come da dispositivo che segue;
- VISTE** le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 5/2007 nonché il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 ed il D.P.R. 207/2010;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per tutte le ragioni esposte in premessa,

- 1) di autorizzare e disporre una proroga tecnica per un ulteriore periodo del contratto d'appalto relativo alla prestazione dei servizi di manutenzione degli impianti di gas medicinali e tecnici e delle correlate forniture presso i presidi ospedalieri Binaghi, Businco, Marino, Microcitemico, SS.Trinità, San Marcellino di Muravera e San Giuseppe di Isili, già affidato all'operatore economico SOL S.p.A. con deliberazione n. 861 del 3/07/2008, sino alla scadenza del 30/06/2013 compreso, alle condizioni economiche meglio indicate e descritte nelle premesse del presente provvedimento, precisando che tale proroga copre, anche in via di ratifica, tutto il periodo compreso tra il 30/09/2012 ed il predetto termine del 30/06/2013;
- 2) di dare atto che i costi conseguenti a tale proroga del contratto ammontano, presumibilmente e sulla base dei dati storici di spesa, alla complessiva somma di circa euro 900.000,00, esclusa l'IVA di legge;
- 3) di dare atto che la predetta spesa complessiva di euro 900.000,00, oltre all'IVA di legge, farà carico sui Bilanci dei rispettivi esercizi di competenza;

- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore del Fornitore sopra indicato, previa verifica ed attestazione, da parte delle unità operative e servizi competenti, della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottor Vincenzo Serra)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Ugo Storoli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Emilio Simone)

Resp.le S.C. Patrimonio e servizi Tecnici
Ing. Massimo Masia
Settore Gare/GS